

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di Applicazione

Art. 2 - Classificazione acustica e limiti di rumore

Art. 3 - Valutazione di impatto acustico (VIAc)

Art. 4 - Criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni

Art. 5 - Rilascio delle autorizzazioni in deroga in forma ordinaria ai limiti acustici

Art. 6 - Rilascio delle autorizzazioni in deroga in forma semplificata per i cantieri

Art. 7 - Rilascio delle autorizzazioni in deroga in forma semplificata per attività temporanee e manifestazioni nelle aree non destinate a spettacolo a carattere temporaneo

Art. 8 - Misurazione e valutazione dei limiti in deroga

TITOLO II - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 - Sanzioni

Art. 10 - Sospensione autorizzazioni

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione (articolo di introduzione)

1. Il presente regolamento, attua a livello comunale le disposizioni in materia di inquinamento acustico di cui alla Legge 26 ottobre 1995 n. 447/95 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico", alla Legge regionale 1 dicembre 1998 n. 89 "Norme in materia di inquinamento acustico" ed al DPGR Toscana n. 2/R del 08/01/2014, disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico.

2. Ai fini del presente regolamento sono adottate le definizioni di cui all'articolo 2 Legge 26 ottobre 1995 n. 447/95 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" nonché dei successivi provvedimenti attuativi emanati dalla Regione Toscana.

3. Per attività temporanee si intendono le manifestazioni e le attività accessorie alle attività principali, esercitate all'aperto su aree sia pubbliche che private che prevedono l'utilizzo di sorgenti sonore, nel rispetto dei limiti previsti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica. Per le attività temporanee eseguite in luoghi chiusi, si applica quanto previsto dal Regolamento Regionale.

4. Per "aree normalmente utilizzate" per manifestazioni si intendono le aree definite ai sensi dell'art. 11 comma 4 e del Regolamento regionale 2/R/2014; il piano di classificazione acustica comunale individua l'ubicazione di tali aree.

Art. 2 - Classificazione acustica e limiti di rumore

1. Il territorio comunale è suddiviso in sei classi acustiche così come rappresentate negli elaborati grafici del Piano Comunale di Classificazione Acustica; per ciascuna classe acustica sono definiti i valori limite di emissione acustica, i valori limite assoluti di immissione acustica, i valori limite differenziali di immissione acustica, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Art. 3 - Valutazione di impatto acustico (VIAc)

1. La valutazione di impatto acustico (VIAc) è un documento tecnico, redatto da tecnico competente in acustica ambientale e contenente gli elementi definiti nell'allegato A1 della delibera di Giunta regionale Toscana n. 857 del 21/10/2013.

2. Sono tenuti alla predisposizione del VIAc, nell'ambito dei rispettivi procedimenti:

- a) i titolari di progetti predisposti per la realizzazione, la modifica od il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2, della L. 447/1995 (infrastrutture di trasporto, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi) ad esclusione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) i richiedenti di:
 - permessi di costruire relative a nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L. 447/1995;
 - di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione di tali impianti e infrastrutture, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L. 447/1995;
 - di qualunque altra licenza o autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L. 447/1995;

- c) i richiedenti degli atti necessari all'utilizzo delle aree per volo da diporto o sportivo e avio superfici, ai sensi dell'art. 12, comma 6bis, della L.R 89/1998;

3. Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sia prevista SCIA od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal presente articolo deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla SCIA stessa, od al diverso atto equivalente.

4. Sono fatte salve in quanto applicabili ai singoli progetti delle opere in questione le disposizioni della L.R. n. 10/2010 "Norme in materia di valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza".

5. Non sono tenute a predisporre la VIAc, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 227/2011, e dell'art.12, comma 6 ter della L.R.T. 89/98, le attività che rientrano nella tipologia ritenuta a bassa rumorosità indicate nell'allegato B del suddetto DPR, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agro-turistiche, culturali e di spettacolo, sale gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora a sorgenti multiple ovvero svolgano, manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, dove il gestore è tenuto alla predisposizione della VIAc. Le attività esenti sono comunque tenute a rispettare i limiti di rumore fissati dalla legge ed a presentare una dichiarazione sostitutiva nella quale si attesta di rientrare nelle tipologie di cui sopra.

6. Le attività non esenti, che non superano i limiti previsti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica sono tenute alla predisposizione della VIAc, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 227/2011. Tali attività possono in luogo della valutazione di impatto acustico presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo quanto disciplinato dal DGRT 857/2013 al punto A4 e sulla base degli elementi elaborati nella VIAc. La VIAc deve essere conservata dal titolare dell'attività ed esibita al comune nel caso in cui sia oggetto di controllo (a campione o secondo altre modalità) .

7. Sono tenute alla presentazione della VIAc, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del DPR 227/2011, le attività che superano i limiti previsti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica, laddove non messe in atto opportune mitigazioni, per l'ottenimento del necessario nulla-osta da parte del Comune, da richiedere tramite procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA), ai sensi del' art. 3 , comma 1 del DPR 59/2013 . La documentazione di impatto acustico, redatta dal tecnico competente, deve essere presentata contestualmente alla istanza per l'ottenimento del nulla-osta acustico. Il nulla-osta è necessario dove siano previste le seguenti misure di mitigazione :

- interventi di tipo strutturale sull'edificio (esempi: insonorizzazione solai-pareti, interventi su vie di fuga quali prese d'aria, infissi...)
- interventi di tipo strutturale sulle vie di propagazione (esempio barriere, ivi comprese quelle realizzate per le cave con i cumuli dei materiali scavati);
- interventi di tipo impiantistico o strutturale sulle sorgenti sonore aggiuntivi rispetto all'impianto/macchinario fornito dal costruttore (esempi: silenziatori, box/incapsulamento impianti...che risultano installabili opzionalmente, sia da parte del costruttore che da altri fornitori, laddove necessarie prestazioni acustiche più elevate rispetto alle caratteristiche acustiche standard dell'impianto/macchinario).

8. Non necessitano del nulla-osta, ma è a carico del titolare il loro rispetto, gli accorgimenti legati alle modalità di conduzione dell'attività che non comportano interventi tecnici o strutturali quali ad esempio:

- modalità di utilizzo contemporaneo di macchinari;
- lavorazioni a porte chiuse/aperte;
- mantenimento del regime di funzionamento di aspiratori/ventole e similari (se dotati di regimi di funzionamento variabili);
- mantenimento volumi di impianti amplificazione (apposizione di blocchi meccanici/elettrici a impianti , ecc).

9. Con riferimento ai procedimenti di competenza comunale, qualora tutte le condizioni tecniche riportate nella VIAc risultino immutate (caratteristiche degli impianti utilizzati, condizioni di posizionamento e di utilizzo delle sorgenti sonore, condizione di mitigazione della propagazione del rumore, tipologia e posizionamento dei ricettori rispetto alle sorgenti sonore), è data facoltà al gestore dell'attività, che ha precedentemente presentato la VIAc al comune, di richiamare, in caso di nuova istanza, la documentazione acustica già agli atti, mediante la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dove si sottoscrive l'invarianza delle condizioni tecniche ed il rispetto delle prescrizioni.

Art. 4 - Criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per le attività temporanee in deroga ai limiti acustici, si applicano le disposizioni previste dal regolamento regionale.

2. Al fine di conciliare la vocazione turistica delle aree del territorio comunale ed il numero massimo di deroghe autorizzabile, si applica quanto previsto dall'art. 16 comma 2-bis del regolamento regionale 2/R/2014.

Art. 5 - Rilascio delle autorizzazioni in deroga in forma ordinaria ai limiti acustici

1. E' prevista la possibilità di rilasciare, da parte dell'Amministrazione comunale, autorizzazioni in deroga ai limiti previsti dal vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica, ai sensi dell'art. 16 del DPGR Toscana n. 2/R del 08/01/2014.

2. Alla domanda per il rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui al presente regolamento è allegata una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, che indica e contiene:

- a. l'elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore, con la descrizione delle modalità di realizzazione;
- b. una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore;
- c. per i cantieri, l'attestazione della conformità dei macchinari utilizzati rispetto ai requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 (Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto), con l'indicazione dei livelli di emissione sonora prodotti;
- d. la durata complessiva della manifestazione o del cantiere e quella delle singole attività in cui si articola;

- e. i livelli di emissione sonora cui sarebbero sottoposti i ricettori in assenza di interventi di mitigazione attiva o passiva e quelli attesi in caso di utilizzazione degli accorgimenti di cui alla lettera a);
- f. i limiti per cui è richiesta la deroga, motivando la richiesta per ognuna delle diverse attività che si intende svolgere.

3. Relativamente alle parti indicate alle lettere e) ed f) la relazione è sottoscritta anche dal tecnico competente di cui all'articolo 16 della L.R. 89/1998, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della L. 447/1995.

4. Nel caso di opere pubbliche la richiesta di deroga e la relativa relazione sono a carico dell'appaltatore.

5. La relazione tecnica deve individuare esattamente l'ubicazione dei ricettori oggetto del potenziale superamento dei limiti acustici.

6. La richiesta di deroga, redatta su apposita modulistica predisposta dal Comune e resa disponibile sul sito web del comune, dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima dell'inizio delle attività oggetto della deroga.

Art. 6 - Rilascio delle autorizzazioni in deroga in forma semplificata per i cantieri

1. Per i cantieri edili, stradali o assimilabili ubicati in aree di classe III, IV, V e VI e non, in prossimità di scuole, ospedali, case di cura e di riposo, è possibile rilasciare l'autorizzazione in deroga in forma semplificata nel rispetto delle seguenti condizioni:

- orario dei lavori: l'uso dei macchinari rumorosi ed in genere l'esecuzione di lavori rumorosi, si svolge in una fascia oraria compresa tra le ore otto e le ore diciannove, con possibilità per il comune di ridurre tale fascia oraria distinguendo tra periodo invernale ed estivo.
- limiti:
 - 70 dB(A);
 - 65 dB(A) misurati all'interno delle abitazioni nel caso di ristrutturazioni interne;
 - nel caso di cantieri stradali il tempo di misura viene esteso a trenta minuti consecutivi.
- durata dei lavori: massimo venti giorni lavorativi.
- giorni: tutti i giorni feriali escluso il sabato, fatti salvi casi specifici.

2. Nel caso di attività di durata superiore a cinque giorni lavorativi, la domanda di autorizzazione indica e contiene:

- a. una relazione che attesti la conformità dei macchinari utilizzati rispetto ai requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal D.Lgs. n. 262/2002, con l'indicazione dei livelli di emissione sonora prodotti;
- b. l'elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore;
- c. una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore;
- d. una relazione redatta da un tecnico competente di cui all'articolo 16 della L.R. 89/1998, da cui si possa desumere, sulla base delle misurazioni effettuate o dell'utilizzo dei modelli matematici previsionali, il rispetto dei limiti sopra indicati in prossimità dei ricettori.

3. La richiesta di deroga, redatta su apposita modulistica predisposta dal Comune e resa disponibile sul sito web istituzionale, dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività oggetto della deroga.

Art. 7 - Rilascio delle autorizzazioni in deroga in forma semplificata per attività temporanee e manifestazioni nelle aree non destinate a spettacolo a carattere temporaneo

1. Per le attività temporanee e manifestazioni da svolgersi in aree non destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ricadenti in classe III, IV, V e VI e non in prossimità di scuole, ospedali, case di cura e di riposo, è possibile rilasciare l'autorizzazione in deroga in forma semplificata nel rispetto delle seguenti condizioni :

- orario: dalle ore dieci alle ore ventiquattro.
- limiti di emissione da rispettare in ambiente esterno:
 - 70 dB(A) dalle ore dieci alle ore ventidue e 60 dB(A) dalle ore ventidue alle ore ventiquattro;
 - 65 dB(A) dalle ore dieci alle ore ventidue e 55 dB(A) dalle ore ventidue alle ore ventiquattro, negli ambienti interni - a finestre aperte ed alla distanza di 1 metro dalla finestra - dell'unità abitativa maggiormente esposta al rumore facente parte dell'edificio interessato dalle emissioni sonore.
- limiti di emissione in ambiente interno strutturalmente collegato nel caso di attività temporanee al chiuso:
 - 60 dB(A) dalle ore dieci alle ore ventidue;
 - 50 dB(A) dalle ore ventidue alle ore ventiquattro.
- durata:
 - nelle zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe ai limiti per oltre trenta giorni nel corso dell'anno, nel caso di evento da svolgersi in area classificata classe V, venticinque giorni all'anno in aree di classe IV e venti giorni all'anno in aree di classe III, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro e cinque giorni per attività al chiuso; per attività al chiuso si intende una situazione in cui il ricettore e la sorgente di rumore appartengono allo stesso edificio o ad edifici strutturalmente collegati.

3. Ove la manifestazione o attività abbia una durata superiore ai tre giorni, la domanda di autorizzazione indica e contiene:

- a. l'elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore.
- b. una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore.
- c. una relazione redatta da un tecnico competente di cui all'articolo 16 della L.R. 89/1998, da cui si possa desumere, sulla base delle misurazioni effettuate o dell'utilizzo dei modelli matematici previsionali, il rispetto dei limiti sopra indicati in prossimità dei recettori.

4. Per richieste di deroga inferiore a tre giorni, la domanda di autorizzazione indica e contiene:

- a. una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore.
- b. una relazione redatta da un tecnico competente di cui all'articolo 16 della L.R. 89/1998, da cui si possa desumere, sulla base delle misurazioni effettuate o dell'utilizzo dei modelli matematici previsionali, il rispetto dei limiti sopra indicati in prossimità dei recettori.

5. La relazione tecnica deve individuare esattamente l'ubicazione dei ricettori oggetto del potenziale superamento dei limiti acustici.

6. La richiesta di deroga, redatta su apposita modulistica predisposta dal Comune e resa disponibile sul sito web istituzionale, dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività oggetto della deroga.

Art. 8 - Misurazione e valutazione dei limiti in deroga

1. I limiti della deroga sono considerati come limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica e sono misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più esposti al rumore ovvero negli ambienti abitativi interni esposti al rumore.

2. Nel caso di attività svolte anche al chiuso il corrispondente limite è verificato all'interno dell'edificio più esposto al rumore e strutturalmente collegato.

3. Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione sonora ponderato A, misurato conformemente a quanto prescritto nel decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". Il tempo di misura è di almeno quindici minuti, e i risultati sono eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal decreto sopra citato.

4. Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.

TITOLO II - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 - Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni di cui all'articolo 10 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e dell' art. 17 della Legge regionale n. 89 del 1 dicembre 1998.

Art. 10 - Sospensione autorizzazioni

1. La violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento comporta, oltre alle sanzioni previste, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.